COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1981

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto originari della Repubblica popolare cinese

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(81/489/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il tlattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 [1], relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 4 maggio 1981 i governi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma del trattato al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto della voce 55.05 della tariffa doganale comune, categoria 1, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Repubblica popolare cinese ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che nel quadro di detto accordo la Repubblica popolare cinese si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità con regolamento (CEE) n. 3061/79 [2] il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che il Benelux, dal 1° gennaio 1981, ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione originari del paese terzo in causa per un ammontare pari a 61 % del contingente diretto ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate da 32 337 tonnellate nel 1978 a 39 831 tonnellate nel 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata da 37 % nel 1978 a 43 % nel 1980 ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi nel Benelux è stata di 52 778 tonnellate nel 1978, di 54 295 tonnellate nel 1979 e di 51 542 tonnellate nel 1980 ; che la quota del mercato interno è diminuita al 61 % nel 1978 a 56 % nel 1979 e nel 1980 ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

considerando che il consumo interno è diminuito da 96 046 tonnellate nel 1979 a 91 866 tonnellate nel 1980 ;

considerando che il personale delle filature in Belgio è diminuito da 18 313 dipendenti nel 1978 a 14 596 dipendenti al 30 novembre 1980 ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che una domanda di titoli di importazione per 50 tonnellate si trova regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che non è opportuno estendere tale autorizzazione a questa domanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica in altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate dopo il 24 aprile 1981.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.05 (codici Nimexe : 55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 52, 58, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 92, 98) categoria 1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

Articolo 2

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte nel Benelux nuove possibilità d'importazione di questi prodotti nei confronti della Repubblica popolare cinese e comunque non oltre il 31 ottobre 1981.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1981.

Per la Commissione

F. H. J. J. ANDRIESSEN

Membro della Commissione